

Originale



Provincia
di Milano



PARCO
AGRICOLO
SUD
MILANO

DELIBERAZIONE N° ...43.../...07..

Atti n° 75228/07/2.8/05/8116

CONSIGLIO DIRETTIVO

Seduta del 11 OTT 2007

Presidente

BRUNA BREMBILLA

Vice Presidente

GIACOMO BERETTA **ASSENTE**

Consiglieri

CARLA ANDENA

ANTONELLO PATA **ASSENTE**

GIANCARLO CAPELLI

DARIO OLIVERO

RENATO CIPOLLA

PAOLO ROMITI **ASSENTE**

PAOLO DEL NERO

FRANCO TAGLIAFERRI

ANDREA GAIARDELLI

Con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Antonino PRINCIOTTA

Su proposta della Presidente Bruna BREMBILLA

Oggetto: Comune di Peschiera Borromeo, conformità al P.T.C. per impianto messa in riserva, recupero, ricondizionamento e deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi, località Cascina Fornace, ditta Eureka s.r.l. - approvazione dichiarazione di compatibilità ambientale e relativa convenzione -- annullamento delibera consiglio direttivo n. 24/2007 del 29 maggio 2007 (**deliberazione immediatamente eseguibile**)

Il Direttore Centrale Risorse Ambientali dr Cristina Melchiorri

L'atto si compone di 11 pagine di cui 5 pagine di allegati, parte integrante.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Vista la l.r. 30 novembre 1983, n. 86 "Piano generale delle aree protette regionali. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale" e successive modifiche e integrazioni, in particolare, l'art. 1, comma 6 della l.r. 28 febbraio 2000, n. 11 "nuove disposizioni in materie di aree regionali protette" che ha posto in capo alla Giunta Regionale l'approvazione dei Piani Territoriali di Coordinamento dei parchi regionali;

Vista la L.R. 16 luglio 2007, n. 16 "*Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi*";

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 7/818 del 03.08.2000 di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) in data 21.09.2000;

Vista la richiesta della Ditta Eureka s.r.l., con sede operativa in Località Cascina Fornace in Peschiera Borromeo, ha richiesto la certificazione di conformità al Piano Territoriale del Parco dell'intervento in oggetto, da situarsi nel Comune di Peschiera Borromeo in Località Cascina Fornace, in data 12/3/07, pervenutaci in data 13/3/07;

Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 24/2007 del 29 maggio 2007, con cui si è dato parere negativo all'impianto in oggetto;

Vista la relazione predisposta dall'arch. Alessandro Caramellino, Specialista Tecnico delle Infrastrutture del Parco Agricolo Sud Milano, in data 25 settembre 2007, in atti;

Dato atto che l'intervento di cui trattasi ricade all'interno della perimetrazione del Parco Agricolo Sud Milano, in particolare in area classificata dal P.T.C. come "Territori agricoli di cintura metropolitana" (art. 25) e in "Aree di coltivazione di cave" (art. 45 delle N.T.A del P.T.C. del Parco, approvato con D.G.R. n° 7/818 del 3 agosto '00);

Considerato che:

- All'interno del perimetro del Parco Sud, nel Comune di Peschiera Borromeo e precisamente in Località Cascina Fornace, è situata un'area di coltivazione di cava, gestita dalla Ditta Eureka s.r.l.;
- In quest'area, oltre alla normale attività estrattiva, la Ditta Eureka svolge un'attività di messa in riserva, recupero, ricondizionamento e deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi, in gran parte materiali inerti provenienti da scavi e/o da terreni di bonifica;
- L'area occupata da tale attività di smaltimento rifiuti ammonta ad una superficie di circa 33.000 mq; tale attività è stata autorizzata con Disposizione Dirigenziale del Settore Rifiuti ed Energia della Provincia di Milano n. 146/2004 del 8/6/2004. Tale atto è stato emanato in seguito alla convocazione di Conferenza di Servizi in merito alla realizzazione dell'impianto, a cui ha regolarmente partecipato il Parco Sud. In tale sede l'Ente Parco ha emanato un provvedimento negativo nei confronti di tale impianto, con Disposizione Dirigenziale n. 48/2004 del 15/3/2004, con le seguenti motivazioni:
 1. nell'ambito dell'art. 25, non sono ammesse nuove localizzazione di centri di raccolta e smaltimento rifiuti;

2. la realizzazione inoltre di nuove costruzioni e volumetrie è ammessa, previo parere del competente Servizio della Provincia di Milano, esclusivamente per l'esercizio della sola attività agricola e non per attività di tipo extragricolo;
- Il Settore Rifiuti ed Energia della Provincia di Milano ha motivato l'autorizzazione valutando l'intervento non come nuovo impianto ma come esistente, in quanto si è sostenuto che la Ditta Eureka era già in possesso dei codici per lo smaltimento dei rifiuti in questione. Secondo tale interpretazione l'impianto non prevedeva nessun aumento qualitativo bensì solo il miglioramento tecnologico/ambientale del complesso, con l'espressione di parere favorevole alla costruzione di una tettoia di altezza 11 per un totale di mq 1235;
 - Il progetto in oggetto prevede l'aumento dei quantitativi trattati e la realizzazione di interventi edilizi di miglioramento delle strutture accessorie per il funzionamento dell'impianto;
 - Nello specifico si richiede la demolizione di edificio di 233,5 mq e la realizzazione di nuovo con destinazione "laboratori di analisi del materiale in corso di smaltimento" per un totale di 262,5 mq. Considerato che si tratta di un ampliamento di slp quantificabile come 12,5 % in aumento rispetto l'esistente, ciò è ammissibile ai sensi dell'art. 25 comma 6 in cui sono ammessi gli ampliamenti delle strutture adibiti ad usi non agricoli fino al 20% *una tantum*;
 - Si precisa che in merito il Consiglio Direttivo, con delibera n. 29/2005 del 27/9/2005, ha approvato le "Linee Guida per la localizzazione di attività di trattamento e smaltimento rifiuti, autodemolizione, centri per il riciclaggio, deposito e vagliatura inerti ecc., per aree comprese all'interno del perimetro del Parco Agricolo Sud Milano", modificando in parte l'atteggiamento relativamente agli impianti di trattamento e smaltimento inerti localizzati negli ambiti di coltivazione di cava. Nello specifico nel suddetto atto l'orientamento è che all'interno del perimetro del Parco non si prevede l'autorizzazione di nuove attività, relative al trattamento e smaltimento di rifiuti, ad eccezione degli impianti previsti dalla Pianificazione Regionale e Provinciale, con il consenso dall'Amministrazione locale, previo Accordo di Programma, che preveda ed individui forme di mitigazione/compensazione ambientale, anche aggiuntive rispetto a quelle previste dagli Studi di Impatto Ambientale eventualmente dovuti. Specifica deroga può essere applicata nel caso d'installazione di attrezzature e impianti per il trattamento di macerie/inerti nell'ambito di "Aree di coltivazione di cave" (art. 45 delle NTA), e vincolate al permanere dell'attività estrattiva;
 - Pur considerato quindi il chiaro orientamento relativamente alle possibilità di localizzazione di impianti per inerti all'interno del Parco in area di cava, in considerazione dell'utilizzo dei macchinari già presenti *in situ* e quindi a minimo impatto ambientale, si ribadisce la contrarietà alla realizzazione di strutture coperte per lo stoccaggio dei rifiuti;
 - La Ditta Eureka ha comunque realizzato una serie di opere di mitigazioni ambientali per un miglior inserimento della struttura e ha fornito la disponibilità, con presentazione di planimetria, di realizzare ulteriori opere. Tra la documentazione presentata dal richiedente vi è inoltre la Dichiarazione di Compatibilità Ambientale, resa ai sensi dell'art. 14 delle NTA del Parco, e relativa convenzione con le specifiche per le opere di inserimento ambientale proposte;
 - Si precisa inoltre la Conferenza di Servizi in atto in Provincia di Milano, che comprende la valutazione in Regione Lombardia dello Studio di Impatto Ambientale, prevede un sostanziale aumento dei quantitativi di rifiuti smaltiti nell'impianto in oggetto. Nello specifico le richieste della Ditta sono le seguenti:
 - Aumento del quantitativo trattato complessivo di rifiuti speciali da 200.000 a 380.000 mc;
 - Inserimento codice CER inerente le operazioni di bonifica dei terreni e contenente sostanze pericolose;
 - Trattamento rifiuti con codice dedicato ai terreni da bonifica provenienti anche da terreni inquinati classificati come rifiuti pericolosi;
 - Aumento stoccaggio rifiuti pericolosi da 100 a 500 mc;
 - Stoccaggio come deposito preliminare per quantitativo di 100 mc max per rifiuti speciali non pericolosi e 50 mc max per rifiuti speciali pericolosi;

- Il progetto è stato sottoposto nella seduta del Consiglio Direttivo del 29 maggio 2007 che, con delibera n. 24/2007, ha espresso parere negativo all'intervento suddetto. In merito a tale atto, nella seduta di Consiglio Direttivo del 18 settembre 2007, il Segretario Avv. Princiotta, ha informato i membri del Direttivo che la deliberazione del 29 maggio 2007 è affetto del vizio di legittimità a causa mancanza del Presidente e del Vice Presidente nella seduta, e della conseguente necessità di rimedio giuridico;
- Con la presente proposta di delibera si procede all'annullamento della deliberazione n. 24/2007 del 29 maggio 2007 e parimenti si risottopone il progetto dell'impianto, alla luce delle dichiarazioni dalla Ditta Eureka fornite nella riunione di Consiglio Direttivo del 18/9/2007 e dalla documentazione acquisita, con un ridimensionamento delle quantità di rifiuto da smaltire e da definire più precisamente in sede di conferenze di servizi e VIA, e ulteriori opere di mitigazione lungo la strada di accesso all'impianto;

Fatte salve ulteriori verifiche ed autorizzazioni di Enti per legge interessati;

Considerata la necessità di rendere la delibera immediatamente eseguibile per esprimere parere in prossima ed imminente Conferenza di Servizi relativa alle opere in oggetto;

Visto il parere espresso dal Direttore del Parco Agricolo Sud Milano, dr Cristina Melchiorri, in data ...: **8.01.2007**..... ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Considerato che la certificazione prevista dalle norme è da rilasciarsi, ai sensi del comma 4 art. 12 delle N.T.A. del P.T.C., entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa istanza;

Atteso che il presente atto non ha riflessi finanziari e che quindi non è soggetto al parere di regolarità contabile previsto dall'art. 49 del D.lgs n. 267/2000;

Udito il relatore;

Con voti favorevoli 8, contrari //, astenuti // espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

1) di annullare la delibera di Consiglio Direttivo n. 24/2007 del 29 maggio 2007 per i motivi specificati in premessa;

2) di esprimere parere **favorevole**, certificandone conseguentemente la conformità al Piano del Parco, per l'impianto per il recupero e lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi tipo inerti in Peschiera B.o in Loc. Cascina Fornace su richiesta della Ditta Eureka S.r.l. e per la realizzazione di nuovo edificio per laboratorio analisi di 262,5 mq, per le motivazioni sopra esposte, con le seguenti condizioni:

- le opere di inserimento ambientale prevedano la piantumazione lungo la recinzione di n. 500 essenze arbustive, piantumate ogni metro, mescolando *Crataegus monogyna*, *Ligustrum vulgare*, *Cornus sanguinea* e n. 100 essenze arboree, piantumate ogni 5 metri, mescolando *Acer campestre*, *Prunus padus* e *Carpinus betulus*;
- la presentazione di Polizza Fidejussoria pari al valore delle opere di mitigazione da eseguire, per un importo di Euro 12.500,00=, a garanzia dell'esecuzione delle opere medesime, da presentare alla firma della Convenzione allegata alla delibera;

- considerato l'aumento dei quantitativi smaltiti e il conseguente accrescimento del numero dei mezzi pesanti per il trasporto, si richiede alla Regione Lombardia e, in seguito, alla Provincia di Milano, di convocare nella Conferenza di Servizio per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) in atto in Regione e la successiva Conferenza di Servizio autorizzativa dell'impianto anche i rappresentanti delle Amministrazioni Comunali coinvolte, sia dal punto di vista territoriale sia dal punto di vista della viabilità. In particolare, visto che la cava risulta essere situata lungo il lato orientale del territorio del Comune di Peschiera Borromeo e al confine con più comuni, dovranno essere coinvolte le Amministrazioni dei Comuni di Rodano, Pantigliate e Mediglia;
 - considerato inoltre l'aumento di traffico veicolare lungo la strada di accesso alla cava si richiede un completamento della piantumazione nel tratto di attraversamento urbano abitato, da concordare con le Amministrazioni di Mediglia e di Pantigliate. Parimenti si richiede alla Ditta Eureka, insieme alle altre ditte operanti nell'ambito di cava, di farsi carico di interventi di regolazione di traffico /impianti di semaforizzazione nel tratto urbano sopra specificato, in modo da non peggiorare ulteriormente le condizioni ambientali dei residenti nelle frazioni di Mediglia e Pantigliate;
 - si rimanda alla sede della conferenza dei servizi provinciale e alla VIA regionale la valutazione e la precisazione dei quantitativi di rifiuti da smaltire recependo la disponibilità dalla Ditta Eureka ad un ridimensionamento dei quantità complessive;
 - l'attività di trattamento e smaltimento rifiuti in oggetto deve essere vincolato al permanere dell'attività di cava;
 - si richiede inoltre, nel ribadire altresì il parere negativo, come già da Disposizione Dirigenziale n. 48/2004 del 15/3/2004, in merito alla tettoia realizzata per la copertura dei materiali da smaltire, con altezza 11 metri e per una superficie totale di mq 1235, che tale struttura sia rivista in funzione del parere positivo all'impianto in generale.
- 3) di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio secondo le disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ente;
- 4) la trasmissione del provvedimento al Comune di Peschiera Borromeo e alla Ditta Eureka Srl, con sede in Via Donizzetti n. 49 in Milano;
- 5) di avvertire che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del D.P.R. 24.11.71 n. 1199.

Il Presidente, stante l'urgenza del provvedimento, per le ragioni richiamate in premessa, propone di dichiarare la presente **deliberazione immediatamente eseguibile**, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs n° 267/00.

Pareri espressi sulla proposta della presente deliberazione ed inseriti nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00

Parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria	IL RAGIONIERE CAPO	- 8 OTT 2007	Parere favorevole di regolarità tecnica/amm.va	IL DIRETTORE
Data.....	Data	<i>[Signature]</i>

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione è in pubblicazione, affissa all'Albo Pretorio, ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/00.

Milano, li. 26/10/07

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data: 06/11/07
 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/00.
 per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/00.

Milano, li. - 9 NOV. 2007

Esposta all'Albo pretorio dal 26/10 al 10/11/07
senza seguito d'opposizione.

IL DIRIGENTE DELL'ARCHIVIO
[Signature]

**SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 14, TERZO COMMA,
DELLE N.T.A. DEL P.T.C. DEL PARCO AGRICOLA SUD MILANO**

Tra

Tra la Provincia di Milano - Parco Agricolo Sud Milano con sede in Milano, Via Principe Eugenio 53 (C.F. e partita IVA 02120090150) in questo atto rappresentato dalla dr Cristina Melchiorri Direttore Centrale Risorse Ambientali

e

la società **EUREKO s.r.l.**, iscritta alla camera di Commercio Industria e Artigianato di Milano con sede legale in 20122 Milano – Via Donizetti Gaetano, 49 - ed insediamento in Comune di Peschiera Borromeo (Milano) – Loc. Cascina Fornace – avente:

- ◆ Numero Repertorio Economico Amministrativo (REA):
1617458
- ◆ C.F. e P.I.: 13119070152
- ◆ Numero di iscrizione al Registro Imprese C.C.I.A.A
Milano:13119070152 (ex MI – 2000 – 133329)

in persona del legale rappresentante signor **MAGNONI Stefano Guido Giovanni**, nato a Roma in data 07/09/1937 e residente in Comune di MILANO – Corso di Porta Nuova n. 18 - con C.F. MGNSFN37P07H501M
Premesso:

- che la **EUREKO s.r.l.** è proprietaria e ha la piena disponibilità di un'area situata nel territorio comunale di Peschiera Borromeo, Località Cascina Fornace, in Provincia di Milano identificata al Catasto del Comune di Peschiera Borromeo al Fg. 32, mappali 28, 29 e 31;
- che l'area ha una superficie complessiva di ca. 34.000 m² ed è posta al di fuori del centro abitato, in una zona definita dal PRG vigente come area in Zona "E3 CAVE", identificata sulla planimetria catastale con profilo in colore rosso (planimetria allegata alla Dichiarazione di compatibilità ambientale, che entra a far parte integrante della presente convenzione);

- che l'area ricade nei limiti del Parco Agricolo Sud Milano istituito con Legge Regionale n. 24 del 23.4.1990 per il quale il Consiglio Provinciale di Milano in data 20.10.1993 ha adottato il relativo Piano Territoriale di Coordinamento. Con D.G.R. 3 agosto 2000 n. VII/818 sono state approvate le Norme Tecniche di attuazione (N.T.A.) del Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) relative al predetto Parco;
- che tale area è inclusa nel PTC del Parco Agricolo Sud Milano e zzonata come *"area di cava, ambito dei piani di cintura urbana"* di cui all'art. 26 delle NTA;
- che sull'area è presente e attivo un impianto, preesistente alla istituzione del Parco Agricolo Sud Milano e modificato nel corso degli anni, regolarmente autorizzato ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i. (ora Parte Quarta del D.Lgs. 152/06) per l'esercizio di messa in riserva (R13), recupero (R5), ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi, avente le caratteristiche descritte nella Dichiarazione di compatibilità ambientale, allegata alla presente convenzione e di cui costituisce parte integrante;
- che l'impianto, per l'attività che svolge, è da ritenersi di interesse generale - come si evince dalla Dichiarazione di compatibilità ambientale (p. 3 ss), allegata alla presente convenzione e della quale forma parte integrante - e compatibile con il PTCP, con le NTA, con il Regolamento e con Le "Linee Guida" del Parco;
- che Eureka s.r.l. ha necessità di apportare alcune modifiche inerenti l'attività, l'impianto e le strutture.

A) Modifiche inerenti l'attività e l'impianto

Si vuole modificare il quantitativo di rifiuti trattati, e precisamente:

- ritiro di un quantitativo annuo complessivo di rifiuti speciali pari a 380.000 t/anno - ca. 255.000 m³ - con un ritiro giornaliero stimato di 1.850 tonnellate corrispondenti a ca. 1.250 m³;

- inserimento del codice CER 19 13 01* rifiuti solidi prodotti dalla operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose;
- trattamento R5 nell'impianto dedicato ai terreni provenienti da bonifica anche di terreni inquinati classificati come rifiuti pericolosi con codici 170503* e 191301*;
- aumento dello stoccaggio (messa in riserva R13) dei rifiuti pericolosi da sottoporre a trattamento di recupero R5 fino ad un valore di 500 m³ (attualmente è autorizzato uno stoccaggio di 100 m³);
- stoccaggio da considerarsi come deposito preliminare D15 nel caso in cui non si ritenga utile trattare alcuni rifiuti ritirati (i codici CER vengono più avanti individuati) negli impianti della Ditta e quindi dopo eventuale condizionamento degli stessi (D14) si decida di inviare gli stessi a smaltimento definitivo; viene individuato un quantitativo max di 100 m³ per rifiuti speciali non pericolosi (deposito all'aperto su superficie pavimentata) e 50 m³ per rifiuti speciali pericolosi (deposito al coperto sotto tettoia su superficie impermeabilizzata);
- deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dalle attività esercitate nel rispetto dei quantitativi previsti dall'art. 183 punto 1 m) commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006.

Si precisa che tali quantitativi, in seguito alla Certificazione di Conformità dell'Impianto alle NTA del PTC del Parco Sud, saranno ridiscusse in sede della conferenza dei servizi provinciale e alla VIA regionale, a cui si rimanda per la valutazione e la precisazione dei quantitativi di rifiuti da smaltire, recependo la disponibilità dalla Ditta Eureko ad un ridimensionamento dei quantità complessive.

In proposito si osserva quanto segue:

Le sopra indicate modifiche, dettagliatamente illustrate anche nella Dichiarazione di compatibilità ambientale (d'ora in avanti anche DCA) che costituisce parte integrante della presente convenzione, non comportano

interventi sull'insediamento esistente, né come superficie complessiva occupata, né come strutture, impianti e macchinari.

Rispetto alla situazione attuale, la DCA (p. 64s) ha rilevato che le modifiche non comportano un sostanziale aumento dell'impatto sui fattori paesaggio, flora fauna, ecosistemi.

I dispositivi tecnici dettagliatamente descritti nella DCA sono tali da annullare qualsiasi pericolo di danneggiamento nei confronti di acqua (superficiale e sotterranea), aria e suolo.

L'intervento comporterà un incremento della rumorosità dell'area per un valore inferiore all'1% nell'orario di lavoro giornaliero, e comunque entro i limiti previsti dalla normativa vigente, così come dimostrato nella DCA.

Per queste modifiche è stata già avviata la VIA Regionale.

B) Modifiche inerenti le strutture

Con riferimento a queste modifiche si osserva quanto segue:

Verrà eliminata una tettoia di risalente realizzazione e all'interno dei suoi confini verrà realizzato un laboratorio, uffici e i servizi necessari per l'attività della società, così come indicato nel progetto allegato, che entra a far parte integrante della presente convenzione.

- Tutte le modifiche indicate sono state sottoposte a DCA, allegata alla presente convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono quanto segue:

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione;
- 2) Il Parco Agricolo Sud Milano consente la realizzazione delle modifiche sopra descritte, ritenendole conformi alla normativa vigente, compresa la disciplina del Parco applicabile al caso di specie;
- 3) Eureka s.r.l. realizzerà le modifiche sopra descritte con l'obbligo di:
 - adottare tutti i dispositivi tecnici descritti nella DCA per salvaguardare suolo, sottosuolo, acqua e aria. Inoltre, per quanto

concerne il rumore, Eureka s.r.l. si impegna a utilizzare soltanto macchinari marcati CE, conformi alla Direttiva Macchine, e a rispettare i valori limite ammissibili sia per gli ambienti interni, sia per gli ambienti esterni, così come definiti dalla zonizzazione acustica del Comune di Peschiera Borromeo;

- migliorare la qualità paesaggistica e di percezione visiva dell'area mediante l'impianto di essenze arbustive ed arboree autoctone a verde sui lati perimetrali dell'insediamento che al momento non ne sono dotati. Nello specifico si prevede la la piantumazione lungo la recinzione di n. 500 essenze arbustive, piantumate ogni metro, mescolando *Crataegus monogyna*, *Ligustrum vulgare*, *Cornus sanguinea* e n. 100 essenze arboree, piantumate ogni 5 metri, mescolando *Acer campestre*, *Prunus padus* e *Carpinus betulus*;

- presentazione di Polizza Fidejussoria pari al valore delle opere di mitigazione da eseguire, per un importo di Euro 12.500,00.=, a garanzia dell'esecuzione delle opere medesime;

- considerato inoltre l'aumento di traffico veicolare lungo la strada di accesso alla cava si richiede un completamento della piantumazione nel tratto di attraversamento urbano abitato, da concordare con le Amministrazioni di Mediglia e di Pantigliate. Parimenti si richiede alla Ditta Eureka, insieme alle altre ditte operanti nell'ambito di cava, di farsi carico di interventi di regolazione di traffico/impianti di semaforizzazione nel tratto urbano sopra specificato, in modo da non peggiorare ulteriormente le condizioni ambientali dei residenti nelle frazioni di Mediglia e Pantigliate;

- realizzare gli interventi nel rispetto del progetto allegato e della DCA;

- rispettare eventuali prescrizioni che dovessero essere rese nel giudizio di compatibilità ambientale.

4) Le parti danno altresì atto che, considerata la tipologia di attività svolta nell'impianto e nelle strutture ad essa annesse, nonchè valutati gli interventi di mitigazione e salvaguardia dell'ambiente che

Eureko s.r.l. si è obbligata ad adottare, deve escludersi che le
modifiche autorizzate possano determinare danni ambientali.

Letto confermato e sottoscritto

Milano,

Per la Provincia di Milano

Il Direttore Centrale
Risorse Ambientali
dr Cristina Melchiorri

Per la ditta Eureko
Il legale rappresentante
dr Stefano Magnoni